



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: art.32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Disciplina del congedo parentale per parto plurimo, per il personale ascritto al comparto sicurezza (Corpo di Polizia Penitenziaria, Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia).

Si trasmette per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 0337271 datata 13.8.2010, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Luca
Luca Pente



GDAP-0339870-2010

PU-GDAP-1e00-17/08/2010-0339870-2010



Res
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0337271-2010

PU-GDAP-1a00-13/08/2010-0337271-2010

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Al Signor Direttore U.O.R.
Ufficio del Capo del
Dipartimento
SEDE

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento
della Giustizia Minorile
ROMA

Oggetto : art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Disciplina del congedo parentale per parto plurimo, per il personale
ascritto al comparto sicurezza (Corpo di Polizia penitenziaria, Ufficiali
del disciolto Corpo degli Agenti di custodia).



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Sezione Generale del Personale e della Formazione

§1. Da più parti, sono stati sollevati quesiti circa l'ambito di applicazione della norma in oggetto nel caso di parto plurimo. A tale riguardo si comunica quanto segue.

I - OSSERVAZIONI.

§2. L'art. 32 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, comma 1, rubricato "Congedo parentale", recita: "Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità...".

In ordine all'interpretazione della norma, è prevalso l'orientamento favorevole alla moltiplicazione dei periodi di congedo parentale spettanti.¹

Le argomentazioni a sostegno di questa posizione riguardano il valore preminente dell'interpretazione letterale della norma ("Per ogni bambino..") e la rispondenza della predetta interpretazione alla tutela della prole, nonché l'assenza di contrasti con il sistema normativo di riferimento.

§3. Ne consegue che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore avrà diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 in esame.

La disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi, sia pure rara, di adozione o affidamento di minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

¹ Cfr. INPS, Messaggio 27.6.2001, n. 569 e successiva Circolare 17.1.2003, n. 8; INPDAP, Informativa 11.3.2003, n. 15; ARAN, risposta a quesito 8.7.2004.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Formazioni

§4. Come corollario della prima questione, si pone l'altra, connessa al trattamento economico previsto dall'art 21 del Contratto Nazionale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (d.P.R. 18 giugno 2002, n.164), in deroga a quanto stabilito dall' art. 34 del Testo Unico sulla maternità (d.l.gs. 26 marzo 2001, n. 151).

In particolare, viene posta la questione se il trattamento economico di favore di cui al citato articolo 21 debba ritenersi moltiplicato in caso di parti plurimi.

Sul punto occorre, intanto, far rilevare che la norma, quando ha voluto prevedere l'estensione della deroga alla riduzione del trattamento economico oltre il limite dei 45 giorni, lo ha espressamente previsto: è il caso del terzo comma dello stesso art. 21 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, per malattia del figlio al di sotto dei tre anni (ulteriori 5 giorni).

Per tale ragione, considerato che la norma di favore introdotta dall' art.21 non prevede espressamente l'estensione di tale beneficio per i parti plurimi e considerato il riflesso finanziario che tale interpretazione comporterebbe per lo Stato, si ritiene che vada escluso che il beneficio in questione possa essere moltiplicato per il numero dei gemelli. E esso potrà perciò essere fruito entro il limite massimo di 45 giorni, laddove non fruito ad altro titolo, secondo le modalità di cui allo stesso art. 21 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164.

II - ISTRUZIONI.

§5. Alla luce di quanto osservato, si dispone quanto segue.

MTI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

§5.1. Gli uffici dell' Amministrazione ammetteranno il personale che versi nelle condizioni precisate ai §§ 2 e 3, al godimento del periodo di congedo parentale previsto dall' art. 32², moltiplicato per il numero dei bambini nati ovvero dei minori entrati in famiglia nello stesso momento.

§5.2. Gli uffici dell' Amministrazione accorderanno i benefici economici di cui all'art 21 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 in unica misura, senza moltiplicazione per il numero dei nati.

§6. I Signori Provveditori parteciperanno queste istruzioni agli istituti e agli uffici dipendenti. Parimenti, l'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà parteciparle agli uffici di staff e l'Ufficio IV di questa Direzione generale vorrà diramare alle direzioni delle Scuole.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

² **Art. 32. Congedo parentale**

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.